

SOMMARIO

Bollettino Ufficiale degli
Idrocarburi e della
Geotermia - Anno XLIX –
N. 6

Direttore responsabile:
GILBERTO DIALUCE

Redazione:
MARIA BEATRICE DE AMICIS

Grafica e impaginazione:
OMBRETTA COPPI

AVVERTENZE

- IDROCARBURI – Attività di ricerca e coltivazione in terra e in mare
- MERCATO DEL GAS NATURALE - Attività di stoccaggio
- GEOTERMIA - Attività di ricerca e coltivazione
- LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI
- REGIONE SICILIA
- DATI STATISTICI
- INDIRIZZI
- ELENCHI ISTANZE
- APPENDICE: INDICI - ELENCHI

AVVERTENZE Pag 6



IDROCARBURI

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA

■ ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSO

- **ALTEDO** – Istanza di permesso di ricerca (Bologna, Ferrara) – Società Compagnia Generale Idrocarburi Pag. 7
- **PIZZO SCIABOLONE** – Istanza di permesso di ricerca (Matera) – Società Gas Plus Italiana Pag. 9

DICHIARAZIONI DI RINUNCIA

- **MILLESIMO** – Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca (Alessandria, Cuneo, Savona) – Società Total Italia (r.u.) Pag. 11
- **MONTORSO** – Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca (Ancona, Macerata) – Società ENI Pag. 11

■ PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PROROGA

- **BUCCHIANICO** – Istanza di proroga del permesso di ricerca (Chieti, Pescara) presentata dalla Società ENI Pag. 11

ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA

- **PONZANO DI FERMO** – Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca (Ascoli Piceno) presentata dalla Società ENI (r.u.) *Pag. 11*

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ

- **FIUME TARO** – Decreto ministeriale 9 maggio 2005 di trasferimento, alle Società British Gas International BV Filiale Italiana e Petrorep Italiana, di quota della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca (Parma, Piacenza) *Pag. 14*
- **CROCETTA, SAN VINCENZO, CASONE DELLA SACCA** – Decreto ministeriale 9 maggio 2005 di intestazione, alla Società Po Valley Operations, delle quote della Società Petroz Italy PTY relative ai permessi di ricerca *Pag. 15*



ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI CONCESSIONI

- **CAPPARUCCIA** – Istanza di concessione di coltivazione (Ascoli Piceno) – Società ENI ed Edison..... *Pag. 16*



CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA

- **MONTE URANO** – Istanza di riduzione dell'area della concessione di coltivazione (Ascoli Piceno) – Società ENI ed Edison *Pag. 18*

ISTANZE DI RINUNCIA

- **ARCETO** – Istanza di rinuncia alla concessione di coltivazione (Modena e Reggio Emilia) – Società Gas Plus Italiana *Pag. 20*

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE



ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI

- **d23G.R-.NP** – Istanza di permesso di ricerca (Canale di Sicilia, Zona C e Zona G) – Società Northern Petroleum *Pag. 20*
- **d24G.R-.NP** – Istanza di permesso di ricerca (Canale di Sicilia, Zona C e Zona G) – Società Northern Petroleum *Pag. 22*

DICHIARAZIONI DI RINUNCIA

- **d89E.R-.EA** – Istanza di rinuncia al permesso di ricerca (Mare Tirreno, Zona E) – Società ENI *Pag. 24*



PERMESSI DI RICERCA


ISTANZE RELATIVE ALLA VIGENZA


- **C.R145.AZ** – Istanza di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca (Canale di Sicilia, Zona C) – Società Forest CMI *Pag. 24*






DECRETI DI CONFERIMENTO

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ B.R269.GC – Decreto ministeriale 5 maggio 2005 di conferimento del permesso (Mare Adriatico, Zona B) – Società Gas della Concordia <i>Pag. 24</i> ▪ G.R18.NP – Decreto ministeriale 10 maggio 2005 di conferimento del permesso (Canale di Sicilia, Zona G) – Società Northern Petroleum UK <i>Pag. 32</i> ▪ G.R19.NP – Decreto ministeriale 11 maggio 2005 di conferimento del permesso (Canale di Sicilia, Zona G) – Società Northern Petroleum UK <i>Pag. 37</i> <p>DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ F.R30.AG – Decreto ministeriale 25 maggio 2005 di conferimento del permesso (Mare Jonio, Zona D e Zona F) – Società Northern Petroleum UK <i>Pag. 42</i>
	<p style="text-align: center;">■ ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE</p> <p style="text-align: center;">■ CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE</p> <p>ISTANZE DI PROROGA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PORTO CORSINI MARE – Istanza di proroga della concessione di coltivazione (Mare Adriatico, Zona A) – Società ENI <i>Pag. 43</i>

	<h2>MERCATO DEL GAS NATURALE</h2>
	<p>CONCESSIONI DI STOCCAGGIO</p> <p>DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BORDOLANO – Decreto ministeriale 20 giugno 2003 di trasferimento, alla Società STOGIT, della titolarità della Società ENI relativa alla concessione di stoccaggio (Brescia, Cremona) <i>Pag. 43</i>

	<h2>GEOTERMIA</h2> <p>ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE</p>

	<h2>LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI</h2>
	<p>LEGGI E DECRETI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ D.M. 23 marzo 2005 – Composizione del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia per il triennio 2005-2008..... <i>Pag. 45</i>

	REGIONE SICILIA
	DATI STATISTICI
	INDIRIZZI
	<ul style="list-style-type: none"> ● MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE <i>Pag. 47</i>
	ELENCHI DELLE ISTANZE
	<ul style="list-style-type: none"> ● ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA <i>Pag. 48</i> ● ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE <i>Pag. 49</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA <i>Pag. 50</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE <i>Pag. 50</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO <i>Pag. 50</i>
	APPENDICE
	<p>1) INDICI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA E IN MARE ● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE IN TERRA E IN MARE ● CONCESSIONI DI STOCCAGGIO ● PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE ● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE

	<p>2) ELENCHI DEI TITOLI</p> <ul style="list-style-type: none">● PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA● PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN MARE● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE● CONCESSIONI DI STOCCAGGIO● PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE
	<p>3) ELENCO DELLE DITTE</p> <ul style="list-style-type: none">● TITOLARI, RAPPRESENTANTI UNICHE E CONTITOLARI DI TITOLI MINERARI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI E DI RISORSE GEOTERMICHE

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre	230	264	XLVII	5	31 maggio 2003	65	81
					XLVII	6	30 giugno 2003	82	88
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20	XLVII	7	31 luglio 2003	89	100
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33	XLVII	8	31 agosto 2003	101	118
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44	XLVII	9	30 settembre 2003	119	124
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72	XLVII	10	31 ottobre 2003	125	135
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77	XLVII	11	30 novembre 2003	136	144
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98	XLVII	12	31 dicembre 2003	145	167
XLIV	7	31 luglio 2000	99	115					
XLIV	8	31 agosto 2000	-	-	XLVIII	1	31 gennaio 2004	1	10
XLIV	9	30 settembre	-	-	XLVIII	2	29 febbraio 2004	11	24
XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-	XLVIII	3	31 marzo 2004	25	47
XLIV	11	30	-	-	XLVIII	4	30 aprile 2004	48	60
XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-	XLVIII	5	31 maggio 2004	61	69
					XLVIII	6	30 giugno 2004	70	82
XLV	1	31 gennaio 2001	1	17	XLVIII	7	31 luglio 2004	83	87
XLV	2	29 febbraio 2001	18	-	XLVIII	8	31 agosto 2004	88	104
XLV	3	31 marzo 2001	-	-	XLVIII	9	30 settembre 2004	105	112
XLV	4	30 aprile 2001	-	-	XLVIII	10	31 ottobre 2004	113	119
XLV	5	31 maggio 2001	-	-	XLVIII	11	30 novembre 2004	120	147
XLV	6	30 giugno 2001	-	-	XLVIII	12	31 dicembre 2004	148	158
XLV	7	31 luglio 2001	-	-					
XLV	8	31 agosto 2001	-	-	XLIX	1	31 gennaio 2005	1	8
XLV	9	-	-	-	XLIX	2	28 febbraio 2005	9	19
XLV	10	31 ottobre 2001	-	-	XLIX	3	31 marzo 2005	20	32
XLV	11	30 novembre	-	-	XLIX	4	30 aprile 2005	33	43
XLV	12	31 dicembre	-	-	XLIX	5	31 maggio 2005	44	49
					XLIX	6	30 giugno 2005	50	71
XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23					
XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27					
XLVI	3	31 marzo 2002	28	43					
XLVI	4	30 aprile 2002	44	72					
XLVI	5	31 maggio 2002	73	95					
XLVI	6	30 giugno 2002	96	109					

La delimitazione delle istanze, dei permessi e delle concessioni pubblicate sui BUIG è rappresentata esclusivamente dalle relative coordinate geografiche, pertanto le tavole allegate sono puramente indicative ed eventuali incongruenze con le suddette coordinate geografiche sono da considerarsi semplici imprecisioni grafiche.

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **50.**

Istanza di permesso di ricerca «ALTEDO» presentata dalla Società Compagnia Generale Idrocarburi (estratto).

Richiedente: Società COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI – Roma, Via Cavour, 44.

Data di presentazione dell'istanza: 30 maggio 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «ALTEDO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Bologna, Ferrara.


- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 75-76-87-88.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	00° 59'	44° 45'
b	00° 51'	44° 45'
c	00° 51'	44° 39'
d	01° 01'	44° 39'
e	01° 01'	44° 38'
f	01° 07'	44° 38'
g	01° 07'	44° 42'
h	00° 59'	44° 42'

- *Superficie richiesta:* km² 190,87.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 1



TAV. 1 – Istanza di permesso di ricerca ALTEDO

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **51**.

Istanza di permesso di ricerca «PIZZO SCIABOLONE» presentata dalla Società Gas Plus Italiana (estratto).

Richiedente: Società GAS PLUS ITALIANA – Milano, Viale E. Forlanini, 17.

Data di presentazione dell'istanza: 30 maggio 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «PIZZO SCIABOLONE».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Matera.


- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1: 100.000 (I.G.M.):* 200-201.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	3° 52'	40° 38'
b	4° 00'	40° 38'
c	4° 00'	40° 36'
d	4° 02'	40° 36'
e	4° 02'	40° 31'
f	4° 00',5485	40° 31'
g	4° 00',692	40° 31',108
h	3° 53',567	40° 36',592
i	3° 53',244	40° 36',346
l	3° 52',445	40° 36',954
m	3° 52'	40° 36',615

- *Superficie richiesta:* km² 96,22.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 2



TAV. 2 – Istanza di permesso di ricerca PIZZO SCIABOLONE

DICHIARAZIONI DI RINUNCIA AD ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **52.****Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «MILLESIMO» presentata dalla Società Total Italia (r.u.)** (estratto).

Con dichiarazione pervenuta al Ministero delle attività produttive il 10 maggio 2005, la Società TOTAL ITALIA, rappresentante unica delle contitolari dell'istanza di permesso di ricerca ubicato nelle province di Alessandria, Cuneo e Savona, convenzionalmente denominata «MILLESIMO», ha dichiarato di rinunciare all'istanza stessa.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **53.****Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «MONTORSO» presentata dalla Società ENI** (estratto).

Con dichiarazione pervenuta al Ministero delle attività produttive l'11 maggio 2005, la Società ENI, titolare unica dell'istanza di permesso di ricerca ubicato nelle province di Ancona e Macerata, convenzionalmente denominata «MONTORSO», ha dichiarato di rinunciare all'istanza stessa.

ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **54.****Istanza di proroga del permesso di ricerca «BUCCHIANICO» presentata dalla Società ENI** (estratto).

Richiedente: Società ENI – Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 26 maggio 2005.

Denominazione del permesso di ricerca del quale si chiede la seconda proroga: «BUCCHIANICO» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 422 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale del medesimo:

- *Province*: Chieti - Pescara.

- *Superficie*: km² 208,26.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la seconda proroga*: km² 208,26.

ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **55.****Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca «PONZANO DI FERMO» presentata dalla Società ENI (r.u.)** (estratto).

Con istanza presentata al Ministero delle attività produttive il 17 maggio 2005, la Società ENI, in qualità di rappresentante unica delle contitolari del permesso di ricerca «PONZANO DI FERMO» ubicato nella provincia di Ascoli Piceno (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 402 di riferimento), ha chiesto, contestualmente all'istanza di concessione di coltivazione «CAPPARUCCIA», la riduzione dell'area del permesso stesso. In seguito a tale riduzione l'area del permesso di ricerca «PONZANO DI FERMO» sarà delimitata come segue:

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:


Vertice o intersezione	Longitudine E. Monte Mario	Latitudine N.
a	1° 08'	43° 09'
b	1° 08',130	43° 09'
c	1° 09',972	43° 07',556
d	1° 10'	43° 05'

e	1° 15'	43° 05'
f	1° 15'	43° 03'
g	1° 12'	43° 03'
h	1° 12'	43° 02'
i	1° 13'	43° 02'
l	1° 13'	43° 00'
m	1° 14'	43° 00'
n	1° 14'	42° 59'
o	1° 11'	42° 59'
p	1° 11'	43° 00'
q	1° 10'	43° 00'
r	1° 10'	43° 03'
s	1° 08'	43° 03'
t	1° 08'	43° 04'
u	1° 07'	43° 04'
v	1° 07'	43° 05'
z	1° 06'	43° 05'
a'	1° 06'	43° 06'
b'	1° 07'	43° 06'
c'	1° 07'	43° 07'
d'	1° 08'	43° 07'

- *Superficie attuale*: : km² 117,24.

- *Superficie ridotta*: km² 89,44.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 3 fuori testo.



TAV. 3 – Permesso di ricerca PONZANO DI FERMO

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **56.**

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 2005.

Trasferimento, alle Società British Gas International BV Filiale Italiana e Petrorep Italiana, di quota della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «FIUME TARO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 24 maggio 2004, con il quale alla Società ENI – S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FIUME TARO» in territorio delle provincie di Parma e Piacenza;

Vista l'istanza presentata in data 6 ottobre 2004, con la quale la Società ENI – S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alle Società British Gas International B.V. Filiale Italiana e Petrorep Italiana rispettivamente la quota del 35% e 10% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 1891 del 2 novembre 2004 con la quale sono stati preventivamente autorizzati i predetti trasferimenti;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 20 gennaio 2005 dal Dott. Domenico Avondola notaio in Milano, rep. N. 66572, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Milano al n. 488 serie 2 in data 25 gennaio 2005;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 25 gennaio 2005 la quota complessiva del 45% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FIUME TARO», in territorio delle provincie di Parma e Piacenza è trasferita ed intestata dalla Società ENI – S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E.Mattei, 1 Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) per la quota del 35% alla Società BRITISH GAS INTERNATIONAL B.V. e per la quota del 10% alla Società PETROREP ITALIANA S.p.A. (c.f.n. 00430680108) con sede in Genova, Viale Sauli, 4/8/B (C.a.p. 16121);

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI – S.p.A.	55%
BRITISH GAS INTERNATIONAL B.V. Filiale Italiana	35%
PETROREP ITALIANA – S.p.A.	10%

Rappresentante unica è nominata la Società ENI – S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 24 maggio 2004 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3 - Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società GAS DELLA CONCORDIA, tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Emilia Romagna. Roma, 9 maggio 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **57**.

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 2005.

Intestazione, alla Società Po Valley Operations, delle quote della Società Petroz Italy PTY relative ai permessi di ricerca «CROCETTA», «SAN VINCENZO», «CASONE DELLA SACCA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto l'atto pervenuto in data 14 aprile 2005, con il quale la Società Petroz (Italy) Pty Ltd ha chiesto che le quote di titolarità dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi da essa detenute vengano intestate alla Società Po Valley Operations Pty - Ltd, a decorrere dal 25 agosto 2004, a seguito dell'avvenuta modifica della denominazione sociale, giusta delibera assembleare in pari data;

D E C R E T A:

Art. 1. - A decorrere dal 25 agosto 2004 sono intestate, a seguito del cambiamento della denominazione sociale, dalla Società PETROZ (ITALY)PTY.-Ltd. (c.f. n. 05584311004) con sede legale in Roma, Via della Luce, 58 (C.a.p. 00153) e sede amministrativa in Roma, Via del Gesù, 89 (C.a.p. 00186), alla Società PO VALLEY OPERATIONS PTY .-Ltd. (c.f. n. 05584311004) con sede legale in Roma, Via della Luce, 58 (C.a.p. 00153) e sede amministrativa in Roma, Via del Gesù, 89 (C.a.p. 00186), le quote di titolarità nei seguenti permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi:

"CROCETTA":	35%;
"SAN VINCENZO":	17.50%;
"CASONE DELLA SACCA":	19.45%;

Art. 3. - L'attribuzione di quote di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi;

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Po Valley Operations Pty - Ltd tramite l'Agenzia del demanio Filiale Emilia Romagna.
Roma, 9 maggio 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **58**.

Istanza di concessione di coltivazione «CAPPARUCCIA» presentata dalle Società ENI ed Edison Gas (estratto).

Richiedenti ⁽¹⁾: (77,80%) Società ENI - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.
(22,20%) Società EDISON - Milano, Foro Buonaparte, 31.

Rappresentante unica: Società ENI.

Data di presentazione dell'istanza: 17 maggio 2005.

Permesso di ricerca nel cui ambito rimane ubicata l'area richiesta in concessione: «PONZANO DI FERMO».

Denominazione convenzionale della concessione richiesta: «CAPPARUCCIA».

Ubicazione e delimitazione della concessione richiesta:

- *Provincia*: Ascoli Piceno.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.)*: 125.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:


Vertice o intersezione	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	1° 09'	43° 10'
b	1° 14'	43° 10'
c	1° 14'	43° 09'
d	1° 16'	43° 09'
e	1° 16'	43° 07'
f	1° 14'	43° 07'
g	1° 14'	43° 05'
h	1° 10'	43° 05'
i	1° 09',972	43° 07',556
l	1° 11',050	43° 08',290
m	1° 09'	43° 09',910

L'istanza di concessione ricade in parte sul permesso di ricerca PONZANO DI FERMO (Società ENI), ed in parte sulla concessione di coltivazione MONTE URANO (Società Edison ed ENI).

- *Superficie richiesta*: km² 59,55.

Riproduzione del piano topografico della concessione richiesta: Tav. n. 4 fuori testo.

(1) Per ogni soggetto richiedente è indicata, tra parentesi, la quota di partecipazione.



TAV. 4 – Istanza di concessione di coltivazione CAPPARUCCIA

ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **59**.

Istanza di riduzione dell'area della concessione di coltivazione «MONTE URANO» presentata dalla Società Edison (r.u.) (estratto).

Con istanza presentata al Ministero delle attività produttive il 17 maggio 2005, la Società EDISON, in qualità di rappresentante unica delle contitolari della concessione di coltivazione «MONTE URANO» ubicata nella provincia di Ascoli Piceno (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 867 di riferimento), ha chiesto, contestualmente all'istanza di concessione di coltivazione «CAPPARUCCIA», lo stralcio, con riduzione, dell'area della concessione stessa. In seguito a tale riduzione l'area della concessione di coltivazione «MONTE URANO» sarà delimitata come segue:


- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

Vertice o intersezione	Longitudine E. Monte Mario	Latitudine N.
a	1° 13'	43° 13'
b	1° 15'	43° 13'
c	1° 15'	43° 10'
d	1° 16'	43° 10'
e	1° 16'	43° 09'
f	1° 14'	43° 09'
g	1° 14'	43° 10'
h	1° 10',480	43° 10'
i	1° 09',730	43° 11'
l	1° 09'	43° 11'
m	1° 09'	43° 12'
n	1° 13'	43° 12'

- *Superficie attuale*: : km² 69,1.

- *Superficie ridotta*: km² 37,35.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 5 fuori testo.



TAV. 5 – Concessione di coltivazione MONTE URANO

ISTANZE DI RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **60.**

Istanza di rinuncia alla concessione di coltivazione «ARCETO» presentata dalla Società Gas Plus Italiana (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 4 maggio 2005, la Società GAS PLUS ITALIANA, titolare unica della concessione di coltivazione ubicata nelle province di Modena e Reggio Emilia, convenzionalmente denominata «ARCETO» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 923 di riferimento), ha chiesto di rinunciare alla concessione stessa.

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE

DI IDROCARBURI IN MARE

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **61.**

Istanza di permesso di ricerca «d23G.R-.NP» presentata dalla Società Northern Petroleum (UK) (estratto).

Richiedente: Società NORTHERN PETROLEUM – Roma, Via E.Q. Visconti, 12-14.

Data di presentazione dell'istanza: 24 maggio 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «d23G.R-.NP».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Sottofondo marino*: Canale di Sicilia (Zona C e Zona G).


- *Foglio della Carta nautica delle coste d'Italia alla scala 1 : 250.000 (I.I.M.)*: 948/M.

- *Coordinate geografiche dei vertici*:

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	11° 40'	38° 00'
b	11° 51'	38° 00'
c	11° 51'	37° 56'
d	11° 54'	37° 56'
e	11° 54'	37° 43'
f	11° 55'	37° 43'
g	11° 55'	37° 39'
h	11° 48'	37° 39'
i	11° 48'	37° 42'
l	11° 38'	37° 42'
m	11° 38'	37° 48'
n	11° 40'	37° 48'

- *Superficie richiesta*: km² 743,81.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 6 fuori testo.



TAV. 6 – Istanza di permesso di ricerca d 23 G . R - . NP

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **62**.

Istanza di permesso di ricerca «d24G.R-.NP» presentata dalla Società Northern Petroleum (UK) (estratto).

Richiedente: Società NORTHERN PETROLEUM – Roma, Via E.Q. Visconti, 12-14.

Data di presentazione dell'istanza: 30 maggio 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «d24G.R-.NP».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Sottofondo marino*: Canale di Sicilia (Zona C e Zona G).

- *Foglio della Carta nautica delle coste d'Italia alla scala 1 : 250.000 (I.I.M.)*: 948/M.


- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	11° 27'	37° 47'
b	11° 38'	37° 47'
c	11° 38'	37° 42'
d	11° 48'	37° 42'
e	11° 48'	37° 32'
f	Intersezione tra il parallelo 37° 32' e la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina;	
g	Intersezione tra la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina ed il meridiano 11° 24';	
H	11° 24'	37° 40'
I	11° 27'	37° 40'

Dal vertice *f* al vertice *g* il limite dell'istanza è rappresentato dalla linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina.

- *Superficie richiesta*: km² 726,90.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 7 fuori testo.



TAV. 7 – Istanza di permesso di ricerca d 24 G . R -. NP

DICHIARAZIONI DI RINUNCIA AD ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **63.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d89E.R-.EA» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 13 maggio 2004, la Società ENI, unica titolare dell'istanza di permesso di ricerca ubicato nel Mare Tirreno, Zona E, convenzionalmente denominata «d89E.R-.EA» (v. *B.U.I.G.* Anno XLII – N. 5), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

ISTANZE RELATIVE ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **64.**

Istanza di sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «C.R145.AZ» presentata dalla Società Forest CMI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive l'11 aprile 2005, la Società FOREST CMI, titolare unica del permesso di ricerca ubicato nel Canale di Sicilia, Zona C, convenzionalmente denominato «C.R145.AZ» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 661 di riferimento), ha chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso stesso.

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **65.**

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 2005.

Conferimento del permesso di ricerca «B.R269.GC» alla Società Gas della Concordia (v. Tavola fuori testo n. 8).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d491B.R-.GC» datata 30 agosto 2002 e pervenuta in data 10 settembre 2002 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Gas della Concordia-S.p.A. ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico, zona «B» adiacente alla costa abruzzese;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 14 marzo 2003;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «d491B.R-.GC»;

Vista la nota n. DSA/2005/08261 in data 31 marzo 2005, pervenuta il 7 aprile 2005, notificata tra l'altro alla Società Gas della Concordia-S.p.A. con la quale il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, ha disposto in merito alle attività previste nell'area dell'istanza «d491B.R-.GC» che: l'esecuzione della prospezione geofisica può essere esclusa dalla procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative, e che deve essere assoggettata a procedura di VIA la perforazione del pozzo esplorativo;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società GAS DELLA CONCORDIA-S.p.A. (c.f. n. 11650030155), con sede in Roma, Via Alberico II, 4 (C.a.p. 00193), e Uffici in Roma, Viale Palmiro Togliatti, 1473 (C.a.p. 00155) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R269.GC» nel mare Adriatico, zona «B» adiacente alla costa abruzzese;

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i dodici vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 271,25.

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con

il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a €. 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro 48 mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dal Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Centrale - Ufficio F6 di Roma, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F6 di Roma.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di

salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Gas della Concordia nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. DSA/2005/08261 in data 31 marzo 2005 e pervenuta il 7 aprile 2005 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio che fa parte integrante del presente decreto;
- b) osservare i seguenti divieti:
 - 1) entro un miglio dalla linea di costa non è consentita l'effettuazione di rilevamenti sismici durante le ore notturne;
 - 2) entro tre miglia dalla linea di costa non è consentito:
 - effettuare rilevamenti sismici nel periodo da maggio ad agosto;
 - scaricare in mare i fanghi di perforazione che dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti all'esterno di tale area;
 - scaricare in mare acque di drenaggio oleose e fluidi derivanti dalla zona macchine;
- c) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- d) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato dal temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- e) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere alla Sezione competente un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- f) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- g) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall' Ufficio F6 di Roma;
- h) presentare all'Ufficio F6 di Roma nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- i) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F6 di Roma un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale,

in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.

- l) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Gas della Concordia-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio – Filiale Abruzzo con sede a Pescara Piazza Italia, 15.
Roma, 5 maggio 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA


Allegato al D.M. 5 maggio 2005 relativo al permesso di ricerca «B.R269.GC».

- Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Greenwich</i>	<i>Latitudine N</i>
a	14° 35'	42° 24'
b	14° 40'	42° 24'
c	14° 40'	42° 15'
d	14° 38'	42° 15'
e	14° 38'	42° 16'
f	14° 33'	42° 16'
g	14° 33'	42° 14'
h	Intersezione tra il parallelo 42° 14' e la linea di costa di bassa marea;	
i	Intersezione tra la linea di costa di bassa marea ed il parallelo 42° 22';	
l	14° 26'	42° 22'
m	14° 26'	42° 23'
n	14° 35'	42° 23'

Dal vertice *h* al vertice *i* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa di bassa marea.

- Estensione dell'area di ricerca: km² 271,25.



TAV. 8 – Permesso di ricerca B . R 269 . GC

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **66**.

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 2005.

Conferimento del permesso di ricerca «G.R18.NP» alla Società Northern Petroleum UK (v. Tavola fuori testo n. 9).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d19G.R-.NP» pervenuta il 30 luglio 2003 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Northern Petroleum (U.K.) Limited ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Canale di Sicilia, zona «G»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 12 maggio 2004;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «d19G.R-.NP»;

Vista la nota n. DSA/2005/08262 in data 31 marzo 2005 pervenuta il 7 aprile 2005,

notificata tra l'altro alla Società Northern Petroleum (U.K.) Limited con la quale il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, ha disposto che le attività previste nell'area dell'istanza «d19G.R-.NP» possono essere escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative per quanto riguarda l'esecuzione della prospezione geofisica, e ha disposto che deve essere assoggettata a procedura di V.I.A. la perforazione del pozzo esplorativo;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società NORTHERN PETROLEUM (UK)-Ltd. (c.f. n. 97203520586) con sede in Londra (UK) e domicilio eletto in Roma, Via Ennio Q. Visconti, 12 (C.a.p. 00193) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «G.R18.NP» nel Canale di Sicilia, zona «G».

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i dieci vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 736,88 (settecentotrentaseivirgolaottantotto).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a €. 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro trentasei mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dal Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Meridionale - Ufficio F7 di Napoli, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite

dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Northern Petroleum (U.K.) Limited nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. DSA/2005/08262 in data 31 marzo 2005 pervenuta il 7 aprile 2005 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio che fa parte integrante del presente decreto;
- b) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- c) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato dal temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- d) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere alla Sezione competente un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- e) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;

- f) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni di ricerca, sulla base di progetti approvati dall'Ufficio F7 di Napoli;
- g) presentare all'Ufficio F7 di Napoli nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- h) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F7 un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.
- i) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Northern Petroleum (U.K.) Limited tramite l'Agenzia del Demanio – Filiale Sicilia con sede a Palermo.
Roma, 10 maggio 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA


Allegato al D.M. 10 maggio 2005 relativo al permesso di ricerca «G.R18.NP».

- Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Greenwich</i>	<i>Latitudine N</i>
a	10° 58'	38° 12'
b	11° 09'	38° 12'
c	11° 09'	38° 08'
d	11° 16'	38° 08'
e	11° 16'	37° 59'
f	11° 03'	37° 59'
g	11° 03'	37° 57'
h	Intersezione tra il parallelo 37° 57' e la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina;	
i	Intersezione tra la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina ed il parallelo 38° 10';	
l	10° 58'	38° 10'

Dal vertice *h* al vertice *i* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina.

- Estensione dell'area di ricerca: km² 736,88.



TAV. 9 – Permesso di ricerca G . R 18 . NP

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **67**.

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 2005.

Conferimento del permesso di ricerca «G.R19.NP» alla Società Northern Petroleum UK (v. Tavola fuori testo n. 10).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza contraddistinta dalla sigla «d20G.R-.NP» pervenuta il 30 luglio 2003 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Northern Petroleum (U.K.) Limited ha chiesto un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Canale di Sicilia, zona «G»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 12 maggio 2004;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «d20G.R-.NP»;

Vista la nota n. DSA/2005/08260 in data 31 marzo 2005 pervenuta il 7 aprile 2005, notificata tra l'altro alla Società Northern Petroleum (U.K.) Limited con la quale il Ministero

dell'ambiente e tutela del territorio, ha disposto che le attività previste nell'area dell'istanza «d20G.R-NP», per quanto riguarda l'esecuzione della prospezione geofisica possono essere escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative e che la perforazione del pozzo esplorativo deve essere assoggettata a procedura di V.I.A.;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società NORTHERN PETROLEUM (UK)-Ltd. (c.f. n. 97203520586) con sede in Londra (UK) e domicilio eletto in Roma, Via Ennio Q. Visconti, 12 (C.a.p. 00193) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «G.R19.NP» nel Canale di Sicilia, zona «G»;

Art. 2.- L'area marina entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:250.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i nove vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq 709,61 (settecentonovevirgolasessantuno).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato pari a €. 5,16 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti e salvo ulteriore conguaglio.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro trentasei mesi dalla stessa data.

Art. 6.- La permissionaria è tenuta a:

- a) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme emanate con il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni che possano essere imposte dal Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Meridionale - Ufficio F7 di Napoli, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- b) osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell'ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea;

Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli

idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F7 di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

Le attività dovranno essere altresì condotte nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 25 maggio 1988, n. 203, in quanto applicabili, nonché dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Art. 7.- All'interno del perimetro delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree sottoposte a tutela biologica di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e a tutela archeologica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà comunque subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione o alla tutela dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e le prescrizioni in esse eventualmente stabilite, la Società Northern Petroleum (U.K.) Limited nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a:

- a) osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota n. DSA/2005/08260 in data 31 marzo 2005 pervenuta il 7 aprile 2005 del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio che fa parte integrante del presente decreto;
- b) nel caso l'ubicazione prescelta per l'installazione temporanea dell'impianto mobile di perforazione risulti visibile dalla costa, definire le scelte riguardanti il periodo di effettuazione della perforazione anche nel rispetto del criterio di minimizzare l'impatto paesaggistico;
- c) effettuare una specifica ed accurata verifica della stabilità e delle caratteristiche del fondo marino interessato dal temporaneo posizionamento dell'impianto di perforazione.
- d) assicurare il periodico controllo analitico dei fanghi di perforazione esausti e degli effluenti liquidi. Lo scarico in mare dei detriti e dei fanghi di perforazione è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in base ai limiti stabiliti dalle norme vigenti. Nel caso tali scarichi non siano autorizzati la Società permissionaria dovrà trasmettere alla Sezione competente un programma per lo smaltimento in terraferma degli stessi;
- e) assicurare che i soggetti che eseguono le operazioni di smaltimento o di scarico in terraferma siano provvisti delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela delle acque dagli inquinamenti;
- f) procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque danneggiate nel corso delle operazioni

di ricerca, sulla base di progetti approvati dall'Ufficio F7 di Napoli;

- g) presentare all'Ufficio F7 di Napoli nel caso il pozzo non sia chiuso minerariamente un rapporto preventivo sulla sua messa in sicurezza dopo l'abbandono della postazione da parte dell'impianto mobile di perforazione e sulle procedure di manutenzione e di controllo previste per il mantenimento delle strutture sottomarine o in superficie del pozzo, indicando gli eventuali rischi per le risorse ambientali e le misure previste per minimizzarli;
- h) presentare alla Capitaneria di porto competente e all'Ufficio F7 un rapporto sui piani di emergenza per gli sversamenti accidentali in mare di olio minerale e derivati con indicazione delle tecniche e dei mezzi disponibili per eventuali bonifiche a seguito di un evento accidentale, in base alle disposizioni del D.I. 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 200, del 22 luglio 1982.
- i) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Northern Petroleum (U.K.) Limited tramite l'Agenzia del Demanio – Filiale Sicilia con sede a Palermo.
Roma, 11 maggio 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA


Allegato al D.M. 11 maggio 2005 relativo al permesso di ricerca «G.R19.NP».

- Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Greenwich</i>	<i>Latitudine N</i>
a	11° 03'	37° 59'
b	11° 17'	37° 59'
c	11° 17'	37° 50'
d	11° 27'	37° 50'
e	11° 27'	37° 40'
f	11° 24'	37° 40'
g	Intersezione tra il meridiano 11° 24' e la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina;	
h	Intersezione tra la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina ed il parallelo 37° 57';	
i	11° 03'	37° 57'

Dal vertice *g* al vertice *h* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina.

- Estensione dell'area di ricerca: km² 709,61.



TAV. 10 – Permesso di ricerca G . R 19 . NP

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA AI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **68.**

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 2005.

Accettazione della rinuncia della Società ENI al permesso di ricerca «F.R30.AG» (v. *B.U.I.G.* - Anno XLV - N. 5).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 7 novembre 2005, con il quale alla Società Agip-S.p.A., è stato accordato per la durata di sei anni il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R30.AG» ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone "D" e "F";

Visti i DD.MM. 16 luglio 1996, 13 febbraio 1998, 20 marzo 2000 e 19 aprile 2001, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata, in ultimo, alla Società ENI-S.p.A.;

Visto il D.M. 16 novembre 1999 con il quale è stata approvata la realizzazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi contraddistinti dalle sigle «F.R26.AG» e «F.R30.AG»;

Visto il D.M. 11 aprile 2002 con il quale il permesso di ricerca «F.R30.AG» è stato prorogato per anni tre, non più su base unificata al permesso «F.R26.AG» ma singolarmente mediante un proprio programma dei lavori come approvato dall'Ufficio F2 in data 12 marzo 2002;

Vista l'istanza pervenuta il 3 novembre 2004, con la quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

Visto il parere favorevole n. 1578, pervenuto in data 20 aprile 2005 dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia per l'Italia Meridionale – Ufficio F7 di Napoli ;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R30.AG», ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone "D" e "F" di cui è titolare in base al D.M. 19 aprile 2001 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società interessata tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Calabria con sede a Catanzaro.

Roma, 25 maggio 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **69**.

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «PORTO CORSINI MARE» presentata dalla Società ENI (estratto).

Richiedente: Società ENI - Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 30 maggio 2005.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «PORTO CORSINI MARE» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 1008 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Sottofondo marino*: Mare Adriatico (Zona A).

- *Superficie*: km² 56,41.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km² 56,41.

MERCATO DEL GAS NATURALE

CONCESSIONI DI STOCCAGGIO

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **70**.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 2003.

Trasferimento, alla Società STOGIT, della titolarità della Società ENI relativa alla concessione di stoccaggio «BORDOLANO STOCCAGGIO».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L. 26 aprile 1974, n. 170, sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi e successive modifiche;

Visto il D.M. 28 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 6 agosto 1975, con il quale è stato approvato il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi;

Visto il D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624, relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per la trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il D.lgs. 25 novembre 1996, n. 625, sulle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.lgs. 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

Visto l'articolo 21, 1° comma, del suddetto decreto legislativo n.164 del 2000;

Visto il D.lgs. 30 maggio 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista l'istanza in data 13 novembre 2002, con la quale la Società ENI S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A. (di seguito STOGIT S.p.A.), la titolarità della concessione di stoccaggio denominata "BORDOLANO STOCCAGGIO ";

Vista la nota ministeriale n. 448639 del 12 dicembre 2002, con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

VISTO l'atto di cessione dalla Società ENI S.p.A. alla Società STOGIT S.p.A., autenticato dal Dott. Domenico Avondola notaio in Milano, repertorio n. 63644 in data 4 marzo 2003, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 3 - il 7 marzo 2003 al n. 877 Serie 2V;

DECRETA

Art. 1.- A decorrere dal 7 marzo 2003 l'intera titolarità della concessione di stoccaggio denominata "BORDOLANO STOCCAGGIO " è intestata dalla Società ENI S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, piazzale E. Mattei n. 1, alla Società STOGIT S.p.A. (c.f. n. 13271380159) con sede legale in San Donato Milanese, via Dell'Unione Europea n. 3.

Art. 2.- Il trasferimento di titolarità di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società STOGIT S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Cremona.

Roma, 20 giugno 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI**LEGGI E DECRETI**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **71**.

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 2005.

Composizione del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia per il triennio 2005-2008.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, concernente l'istituzione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi, organo consultivo dell'amministrazione nella materia della ricerca e coltivazione degli idrocarburi, e successive modificazioni;

Visto il d. lgs. 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto l'art. 37 del citato d. lgs. n. 625 che ha modificato la composizione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia;

Visto il d.lgs. n. 143 del 4 giugno 1997 che ha istituito il Ministero per le politiche agricole;

Visto il d. lgs. 30 luglio 1999 n. 300 che ha soppresso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e ha istituito il Ministero delle attività produttive;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 2001, n. 175 relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 2002 n. 207 relativo al Regolamento – APAT - recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 300 del 1999;

Considerato che nell'ambito della riorganizzazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR- l'istituto internazionale per le ricerche geotermiche è confluito nell'istituto di geoscienze e georisorse;

D E C R E T A:

Art. 1- Per il triennio decorrente dalla data del presente decreto il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia è così composto:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Avv. Oscar FIUMARA | Presidente; |
| - Prof. Sergio GARRIBBA | Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie; |
| - Ing. Domenico MARTINO | Direttore dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; |
| - Dott. Luigi MORLUPI | Direttore del Servizio chimico; |
| - Dott. Eutizio VITTORI | APAT (ex Servizio geologico); |
| - Avv. Enrico ARENA | designato dall'Avvocatura Generale dello Stato; |
| - Ing. Gilberto DIALUCE | Dirigente Ufficio D1 della Direzione generale per |

- l'energia e le risorse minerarie;
- Ing. Fausto INGRAVALLE Dirigente Ufficio F3 della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;
- Ing. Gabriele ORSINI Dirigente Ufficio F2 della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;
- Cons. Lorenzo MOTT designato dal Ministero degli affari esteri;
- Dott. Raffaele VENTRESCA designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio- Servizio V.I.A.;
- Dott. Massimo PROVINCIALI designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Sig.ra Anna Maria PERUGINI designato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del Demanio;
- Dott. Francesco BONGIOVANNI designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
- Prof. Antonio PRATURLON designato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – Ordinario di Geologia;
- Prof. Gaetano RANIERI designato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – Ordinario di Geofisica applicata;
- Prof. Raffaello TRIGILA designato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – Ordinario di Vulcanologia;
- Prof. Ugo BILARDO designato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – Ordinario di Meccanica dei fluidi nei sottosuoli e produzione e trasporto degli idrocarburi;
- Prof. Piero MANETTI Direttore istituto di geoscienze e georisorse .

Art. 2- Il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 3- Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate dal Rag. Mauro Celani, e in alternativa, dalla Sig.ra Anna Maria DE PETRILLO.

Art. 4- A tutti i membri di diritto e designati nonché al Segretario sarà corrisposto, ove spettante, il compenso previsto dal D.I. 3 giugno 1987 registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1987, reg. 8 foglio 390, nonché il gettone di presenza previsto dal D.I. del 14 gennaio 1991 registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1991, reg. 10 foglio 243. Tali emolumenti, che graveranno sul capitolo 3547 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e per il triennio successivo, saranno erogati compatibilmente con la disponibilità effettiva del capitolo.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza e pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma, 23 marzo 2005

Il Ministro: MARZANO

INDIRIZZI

- **MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE – Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie**

- **UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA**

- Uffici F1, F2, F3, F4 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052859 - fax 06 47887802

- Ufficio F5 – Via Zamboni, 1 – 40125 Bologna – tel. 051 234326 - fax 051 228927

- Ufficio F6 - Via Benedetto Croce, 40 - 00142 Roma – tel. 06 5411754 - fax 06 5410696

- Ufficio F7 – Piazza Giovanni Bovio, 22 - 80133 Napoli – tel. 081 5510049 - fax 081 5519460

- **MERCATO DEL GAS**

- Ufficio D1 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052796 – fax 06 47052036

ELENCO DELLE ISTANZE
Aggiornamento al 31 maggio 2005

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolari	Zona	Province	Area Kmq
1	XL-4	03/96	PLATACI	ENI	CALABRIA	CZ	181,86
2	XL-8	07/96	MONTE CARBONE	ENI	BASILICATA (357,84) PUGLIA (98,64)	MT BA-TA	456,48
3	XL-8	07/96	MANDURIA	ENI	PUGLIA	TA-LE	959,40
4	XL-8	07/96	MASSAFRA	ENI	PUGLIA (997,04) BASILICATA (2,60)	TA-BA MT	999,64
5	XL-12	11/96	MURO LUCANO	ITALMIN PETROLI	BASILICATA (117,03) CAMPANIA (0,20)	PZ SA	117,23
6	XLI-8	07/97	FRUSCI	ENI	BASILICATA	PZ	237,13
7	XLI-9	08/97	SORGENTE NUOVA (1)	FINA, MOBIL, ENTERPRISE O., ENI	BASILICATA	PZ	13,06
8	XLII-1	12/97	MASSERIA LA ROCCA (1)	BRITISH GAS RIMI, ENI	BASILICATA	PZ	13,06
9	XLII-3	02/98	SPEZZANO ALBANESE	ENI	CALABRIA	CS	743,00
10	XLII-11	10/98	OLIVETO LUCANO	TOTAL ITALIANA, B.G.INT ESSO	BASILICATA	MT-PZ	188,23
11	XLIII-10	09/99	S. GIOVANNI TEATINO	ENI	ABRUZZO	PE-CH	199,10
12	XLIII-10	09/99	FIUME BRADANO	ENI	BASILICATA (198,80) PUGLIA (121)	MT TA	319,80
13	XLIV-3	02/00	GROTTE DEL SALICE	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ-MT	118,14
14	XLIV-8	07/00	BARDONE	STARGAS ITALIA, PETROREP IT.	EMILIA ROMAGNA	PR	51,46
15	XLIV-8	07/00	CORANA	ITALMIN EXPLORATION	PIEMONTE (412,58) LOMBARDIA (63,65)	AL PV	476,23
16	XLIV-8	07/00	POSTA NUOVA	RIGO OIL COMPANY	PUGLIA	FG	154,55
17	XLV-2	02/01	CIVITAQUANA	RIGO OIL COMPANY	ABRUZZO	PE-CH-TE	615,37
18	XLV-8	07/01	MONTEMARCIANO	S.A.R.P.	MARCHE	AN	49,40
19	XLV11	10/01	MONTALBANO	RIGO OIL COMPANY	BASILICATA	MT	165,04
20	XLV-12	11/01	TORRENTE LA VELLA	EDISON SpA, ENERGIA CONC.	BASILICATA	MT	9,65
21	XLVI-4	03/02	CAROVILLI	WPN Resources Ltd	MOLISE (599,8) ABRUZZO (73,4)	IS-CB AQ	673,20
22	XLVI-5	04/02	NIBBIA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE	NO	253,40
23	XLVI-8	07/02	NUSCO	ITALMIN	CAMPANIA	AV-BN	698,50
24	XLVI-11	10/02	TERRA DEL SOLE	NORTHSUN ITALIA	EMILIA ROMAGNA	FO-RA	214,85
25	XLVI-12	11/02	LONGASTRINO	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	EMILIA ROMAGNA	FE-RA	139,72
26	XLVII-4	03/03	MONTELURO	PETREN	MARCHE (287,01) EMILIA R. (77,85)	PS - RN	364,86
27	XLVII-4	03/03	GUARDIA VOMANO	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	TE	91,09
28	XLVII-5	04/03	MASSERIA GAUDELLA	GAS DELLA CONCORDIA	BASILICATA	MT	154,21
29	XLVII-10	09/03	RECANATI (11)	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MARCHE	MC-AN	72,54
30	XLVII-11	10/03	IOLANDA DI SAVOIA	GEOGAS	EMILIA ROMAGNA	FE	119,50
31	XLVII-11 XLIX-5	10/03 21/04	SULMONA	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	AQ	(212,03) 188,95
32	XLVII-12	11/03	COLFELICE	VITTORITO PETROLEUM S.r.l.	LAZIO	FR	623,33
33	XLVII-12	11/03	NIBBIANO	EDISON SpA	EMILIA ROM. (402,91) LOMBARDIA (344,37)	PC-PV	747,28
34	XLVIII-2	01/04	CASTELNUOVO (11)	GEOGAS	MARCHE	MC-AN	72,54
35	XLVIII-3	02/04	CARISIO	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	PIEMONTE	BI-VC-NO	729,33

36	XLVIII-4	03/04	CASE SPARSE	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	LOMBARDIA (12,60) PIEMONTE (11,60)	PV-NO	24,20
37	XLVIII-5	04/04	BELFORTE	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	PI-SI	510,85
38	XLVIII-5	04/04	CINIGIANO	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR-SI	303,30
39	XLVIII-5	04/04	RIBOLLA (12)	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR	246,87
40	XLVIII-5	04/04	SIENA	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	SI-FI	477,96
41	XLVIII-7	06/04	MORGETTA	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MOLISE	CB	6,10
42	XLVIII-7	06/04	BAGNACAVALLO (13)	ENI S.p.A. DIV. EXPLORATION & PRODUCTION	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
43	XLVIII-8	07/04	GATTINARA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE (462,14) LOMBARDIA (7,65)	NO-VC-BI-VA	462,14
44	XLVIII-9	08/04	FIUME BRUNA (12)	GA.I.A. - Independent Energy Solutions	TOSCANA	GR	246,87
45	XLVIII-10	09/04	BOSCO	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	9,85
46	XLVIII-10	09/04	DARDAGNOLA	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	24,65
47	XLVIII-10	09/04	CASALE COCCHI (13)	GROVE ENERGY Ltd	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
48	XLVIII-11	10/04	SAMBUCETO	PETREN s.r.l.	MARCHE	MC-AN	147,59
49	XLVIII-11	10/04	TORRENTE PARMA	EDISON	EMILIA ROMAGNA	PR-RE	666,22
50	XLVIII-11	10/04	LA SACCA	NORTHERN PETROLEUM (UK) LIMITED	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
51	XLVIII-11	10/04	CORROPOLI	JKX Italia limited	MARCHE	AP	168,00
52	XLIX-3	28/02	LA BOSCA	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
53	XLIX-3	28/02	PUNTA MARINA	NORTHERN PETROLEUM (UK)	EMILIA ROMAGNA	RA	29,70
54	XLIX-4	31/03	COSTA PAVESI	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	PR	341,85
55	XLIX-6	30/05	ALTEDO	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	190,87
56	XLIX-6	30/05	PIZZO SCIABOLONE	GAS PLUS ITALIANA	BASILICATA	MT	96,22

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-1	12/95	d 146 D.R.-CN	CANADA NORTHWEST ITALIANA	D - Mare Ionio	162,28
2	XL-8	07/96	d 147 D.R.-AG	ENI	D - Mare Ionio	993,96
3	XLII-12	11/98	d 341 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	658,75
4	XLIII-2	01/99	d 90 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	683,13
5	XLIII-5	04/99	d 91 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	643,12
6	XLV-8	07/01	d 342 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	716,70
7	XLVII-5	04/03	d 345 C.R.-MF (1)	MAYFAIR PETROLEUM LIMITED	C - Canale di Sicilia	267,81
8	XLVII-8	07/03	d 346 C.R.-EA (1)	ENI - EDISON	C - Canale di Sicilia	267,81
9	XLVII-12	11/03	d 347 C.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C - Canale di Sicilia	391,49
10	XLVIII-3	02/04	d 21 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	712,50
11	XLVIII-5	04/04	d 57 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,50
12	XLVIII-6	05/04	d 58 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,64
13	XLVIII-9	08/04	d 348 C.R.-NP	VEGA OIL	C - Canale di Sicilia	336,98
14	XLIX--3	02/05	d 22 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	743,09
15	XLIX--5	04/05	d 59 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F - Mare Ionio	730,75
16	XLIX-6	05/05	d 23 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C e G - Canale di Sicilia	743,81
17	XLIX-6	05/05	d 24 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C e G - Canale di Sicilia	726,90

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area kmq
1	XLVII-10	09/03	AGOSTA	ENI	EMILIA ROMAGNA	FE	26,93
2	XLVIII-8	07/04	VAL D'AGRI *	ENI, SHELL E&P	BASILICATA	PZ	660,17
3	XLIX-5	22/04	ABBADESSE	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	RA	14,70
4	XLIX-6	17/05	CAPPARUCCIA	ENI, EDISON	MARCHE	AP	59,55

(* Istanza di unificazione delle concessioni di coltivazione GRUMENTO NOVA e VOLTURINO)

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-4	02/88	d 26 B.C.-.AG	AGIP	B - Mare Adriatico	58,48
2	XXXIX-3	02/95	d 23 A.C.-.AG	AGIP	A - Mare Adriatico	58,32
3	XLI-1	12/96	d 1 G.C.-.AG	AGIP, EDISON GAS	G - Canale di Sicilia	171,70
4	XLI-4	03/97	d 35 A.C.-.AG	AGIP, ELF IDR. ITAL., PETR. IT. SPI	A - Mare Adriatico	144,17
5	XLV-1	12/00	d 36 A.C.-.AG	ENI	A - Mare Adriatico	147,30
6	XLV-3	02/01	d 37 A.C.-.AG	ENI	A - Mare Adriatico	73,56

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area kmq
1	XLVI-8	07/02	CANTON	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	VENETO	VE	125,07
2	XLVI-8	07/02	COLLE TRONCO	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	LAZIO	FR	23,19
3	XLVI-8	07/02	RIVARA	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	117,14
4	XLVI-9	08/02	CORNEGLIANO	Confservizi International Srl	LOMBARDIA	LO	24,23
5	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
6	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	EDISON STOCCAGGIO SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
7	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	Confservizi International Srl	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
8	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	CPL CONCORDIA Srl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
9	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
10	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	CPL CONCORDIA Srl	BASILICATA	MT	48,16
11	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	48,16
12	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
13	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	EDISON STOCCAGGIO SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
14	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	CPL CONCORDIA Srl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
15	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
16	XLVI-9	08/02	MASSERIA S. ANGELO (5)	COSTRUZIONE CONDOTTE Srl	BASILICATA	MT	10,15
17	XLVI-9	08/02	SERRA PIZZUTA (5)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	10,15

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi.